



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

N.° 1718/10 SENT.

N.° 1532/09 R.G.

N.° 5173 Cron.

Oggetto: contratto a
progetto F. 10. 10

12. 10. 10

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di n. 1532/09, promossa con ricorso depositato l'8 luglio 2008 da
Quanini John Kwaku Appiah, con il proc. dom. avv. P. Boiocchi

- attore -

contro

Isonzo Multiservice s.coop., con sede a Orio al Serio, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. V. Putrignano

- convenuta -

Oggetto: contratto a progetto.

Causa chiusa a sentenza il 7 ottobre 2010.

Svolgimento del processo

hc

Con ricorso depositato l'8 luglio 2008, Quanini John Kwaku Appiah esponeva:

- di avere prestato attività lavorativa per la società convenuta in forza di un contratto a progetto, dal 2 agosto al 31 dicembre 2008;
- che il progetto aveva per oggetto "il trasporto e la consegna dei prodotti editoriali, nonché il ritiro dei resi dai punti vendita e lo scarico del prodotto stesso";
- che il ricorrente doveva consegnare giornali e riviste alle edicole della "zona 13, linea Almé", in punti vendita preventivamente individuati nello stesso contratto;
- che, in base a quanto previsto dall'art. 4 del contratto, il ricorrente doveva prelevare i prodotti editoriali presso il deposito di Grassobbio tra le 2.30 e le 3.00 (la domenica tra le 5.00 e le 5.10), riconsegnando i resi entro le 8.30;
- di avere svolto il lavoro mediante un furgoncino fornito dalla convenuta;
- che, in data 19 dicembre 2008, il contratto veniva certificato presso la commissione di certificazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia;
- che il rapporto aveva natura subordinata.

Tanto premesso, Quanini John Kwaku Appiah conveniva avanti a questo Tribunale Isonzo Multiservice s.coop. per ivi sentire:

- a) accertare la nullità del contratto a progetto e dichiarare la conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con

qualifica di operaio (III livello, *part-time* orizzontale al 62,50%);

b) condannare la convenuta a riammettere in servizio il ricorrente e a pagare le retribuzioni maturate dalla data di messa in mora;

c) condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive per il periodo dall'1 agosto 2008 al 5 gennaio 2009, pari a € 4.326,86.

Si costituiva in giudizio Isonzo Multiservice s.coop., contestando la fondatezza della domanda.

Esaminati quattro testi, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Le parti depositavano note difensive.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei termini seguenti.

Ai sensi dell'art. 61 d.lgs. 276/2003, "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa".

A mente dell'art. 62 d.lgs. 276/2003, "il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova", tra l'altro: "a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, indi-

viduata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto".

L'art. 69 d.lgs. 276/2003 prevede, al c. 1, che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61 c. 1 sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto"; al c. 2, che "qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'art. 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti".

In base alle disposizioni ora richiamate, la disciplina del contratto a progetto va ricostruita nei termini seguenti.

L'art. 61 d.lgs. 276/2003 qualifica i rapporti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. (rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione) come rapporti lavorativi dotati di due fondamentali caratteristiche:

- a) riconducibilità a uno specifico progetto o programma di lavoro determinato dal committente;
- b) gestione autonoma del progetto o programma da parte del collaboratore.

Il requisito della riconducibilità della collaborazione coordinata e continuativa al progetto o programma risponde alla fondamentale esigenza, sottesa alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 276/2003, di limitare il ricorso alle prestazioni lavorative coordinate e continuative a quei soli casi in cui, essendosi il collaboratore impegnato a fornire al committente una prestazione lavorativa in funzione di un particolare risultato (sotto forma di bene materiale o servizio), sia possibile presumere, con ragionevole probabilità, che il rapporto instaurato abbia carattere genuinamente autonomo. A fondamento di tale disciplina vi è, quindi, la considerazione della intrinseca ambi-

guità dei rapporti caratterizzati da una prestazione personale e continuativa, inserita dal punto di vista tecnico-funzionale nell'organizzazione di lavoro altrui; rapporti che - ove non ricorrano particolari elementi caratteristici dell'autonomia (tra i quali tipicamente è compresa la finalizzazione del lavoro al raggiungimento di un particolare obiettivo) - si possono ricondurre a una nozione ampia di subordinazione.

Il progetto o programma di lavoro può avere ad oggetto non solo attività di tipo "creativo", svolte da lavoratori di elevata professionalità, ma anche attività meno qualificate. Elemento fondamentale del programma o progetto è, tuttavia, la tensione del rapporto al conseguimento di un risultato, autonomamente individuabile e preordinato dalle parti quale momento finale della prestazione lavorativa, che, pertanto, sarà strutturalmente di durata limitata nel tempo.

Ne consegue che il progetto non può coincidere con la mera attribuzione di mansioni rientranti nella normale attività d'impresa, posto che, già sul piano logico, non è concepibile che tali mansioni siano destinate a cessare per compimento o completamento. Anzi, laddove il rapporto si realizzi mediante lo svolgimento personale e continuativo delle ordinarie mansioni oggetto dell'attività dell'impresa, per la diretta realizzazione degli scopi imprenditoriali, l'assimilabilità del "collaboratore" al lavoratore subordinato si deve considerare particolarmente marcata.

Il progetto o programma deve, infine, essere individuato in modo specifico nel testo contrattuale.

Come conseguenza della *ratio* sottesa alla disciplina in parola, il requisito della "riconducibilità" deve necessariamente estrinsecarsi nella concreta attuazione del rapporto; pertanto, laddove le parti non abbiano dato corso al progetto o programma, il rapporto non sarà più qualificabile ai sensi dell'art. 61.

Il legislatore ha presidiato il rispetto delle norme dettate in tema di contratto a progetto mediante uno specifico apparato

sanzionatorio, risultante dal testo dell'art. 69 d.lgs. 276/2003.

Il c. 1 impone al giudice di "considerare" quali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto o programma".

La norma sanziona la mancanza del fondamentale requisito della riconducibilità del rapporto a un progetto o programma disponendo, presuntivamente, che il rapporto di collaborazione atipica si consideri di natura subordinata e a tempo indeterminato. Tale presunzione ha carattere relativo, potendo il datore di lavoro fornire la prova della effettiva riconducibilità della collaborazione alla realizzazione di un progetto ovvero del carattere genuinamente autonomo del contratto. Onere che, tuttavia, sarà tanto più gravoso, quanto più la prestazione lavorativa risulti, in concreto, manchevole del necessario collegamento alla realizzazione di un risultato finale.

La sanzione di cui al c. 1 è applicabile non solo in caso di difetti "formali" del contratto a progetto (ossia quando il contratto sia stato stipulato oralmente ovvero il testo contrattuale non menzioni il progetto ovvero questo sia descritto in termini generici o, ancora, l'attività descritta nel contratto coincida con la tipica attività dell'impresa), ma anche in caso di difetti "sostanziali", quando cioè le parti, nell'esecuzione del contratto, non abbiano dato concreta attuazione al progetto o programma, pur formalmente risultante dal testo contrattuale. Infatti, ove si ritenesse che il c. 1 operi solo in caso di difetti formali del contratto (come potrebbe indurre a credere la lettera della disposizione, che menziona la mancata "individuazione" di un progetto o programma), si dovrebbe concludere che lo scopo delle tutele apprestate sia la mera correttezza formale del contratto, a prescindere dalla sua concreta esecuzione nel senso voluto dal legislatore.

L'opzione interpretativa accolta, invece, è conforme alla ratio della disciplina - in base alla quale è proprio l'effettiva pre-

stazione di attività lavorativa per l'attuazione del progetto o programma che consente di presumere la genuina autonomia del rapporto - e ben si coordina con la presunzione inversa che interviene laddove, invece, manchi - in astratto o in concreto - un progetto o programma.

La previsione del c. 2 dell'art. 69 tempera, infine, il rigore della sanzione di cui al c. 1, disponendo che il giudice - qualora accerti che il rapporto (regolarmente) instaurato ai sensi dell'art. 61 sia, nel corso dell'esecuzione, "venuto a configurare" un rapporto di lavoro subordinato - "trasformi" (*rectius*, qualifichi) il rapporto contrattuale nel rispetto della particolare "tipologia negoziale" realizzata dalle parti.

Tale previsione è applicabile, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente attuato il regolare progetto e, ciò nonostante, questo non sia stato gestito in forma autonoma da parte del lavoratore, ovvero quando alla concreta - totale o parziale - realizzazione del progetto abbia poi fatto seguito la prosecuzione del rapporto con i caratteri della subordinazione.

Nel caso in esame, il contratto difetta, dal punto di vista formale, dell'individuazione di un vero e proprio progetto: "il trasporto e la consegna dei prodotti editoriali, nonché il ritiro dei resi dai punti vendita e lo scarico del prodotto stesso" costituiscono attività del tutto corrispondenti all'oggetto sociale della datrice di lavoro (che consiste, complessivamente, in "ogni tipo di attività inerente le merci ... movimentazione, carico, scarico, facchinaggio e attività complementari", in attività "di autotrasporto di merci per conto terzi", oltre che delle "attività di agenzia nel settore della spedizione e trasporto merci", "recapito di plichi e beni per i terzi" e di "attività ausiliarie"; cfr. doc. 15 Quanini), come ta-

li, di per sé, inidonee a formare l'oggetto di un progetto o programma.

Privo di rilevanza è il fatto che l'attività di trasporto costituisca solo parte del complessivo oggetto sociale della cooperativa e che la prestazione resa dal ricorrente sia funzionale all'esecuzione di un particolare appalto e si svolga su una particolare linea distributiva.

Si osserva, infatti, che:

- a) l'attività di trasporto merci per conto terzi esaurisce, in toto, uno dei distinti (ancorché appartenenti alla medesima area merceologica) oggetti sociali della cooperativa, non caratterizzandosi, pertanto, quale porzione o fase di un oggetto sociale unitario;
- b) la prestazione del ricorrente (consistente nell'autotrasporto per conto terzi) non si qualifica in alcun modo in funzione dello specifico appalto svolto dalla cooperativa, la quale, all'evidenza, lavora esclusivamente su commessa, né l'essere adibito a una particolare linea distributiva caratterizza la prestazione lavorativa in termini di raggiungimento di un particolare obiettivo, trattandosi di una mera suddivisione del servizio appaltato tra il personale in forze.

Parimenti, la circostanza che l'oggetto della distribuzione siano prodotti editoriali non pare in alcun modo distinguere il servizio svolto dal ricorrente dal generico "autotrasporto di merci per conto terzi".

Accertata la natura soltanto fittizia del progetto, in base all'art. 69 c. 1 d.lgs. 276/2003 il rapporto si deve "considerare" di natura subordinata a tempo indeterminato, salvo che il datore di lavoro dia prova della genuina natura autonoma della collaborazione.

La società convenuta non ha fornito elementi sufficienti a superare la suddetta presunzione.

Anzi, dall'istruttoria documentale e testimoniale sono emersi elementi di fatto che allontanano la riconducibilità del rapporto in parola in termini di lavoro autonomo, caratterizzando, invece, l'obbligazione del ricorrente in termini di mera messa a disposizione delle proprie energie lavorative, segnatamente:

- a) l'uso di mezzi lavorativi (furgoncino) forniti dalla cooperativa (fatto pacifico);
- b) l'assenza di margini di discrezionalità e di autonomia organizzazione del ricorrente nello svolgimento del lavoro, anche per l'assoggettato a un preciso vincolo di orario.

In particolare, ex art. 4 del contratto, il ricorrente doveva presentarsi per il ritiro dei prodotti in una fascia temporale ben determinata e di ampiezza non significativa (cioè dalle 2.30 alle 3.00 ovvero dalle 5.00 alle 5.10) e concludere il giro delle edicole - specificamente assegnate - entro le 8.30, cioè in un orario *a priori* individuato come necessario per completare i lavori di smistamento delle merci, di consegna dei prodotti editoriali e di ritiro dei resi dalle varie edicole, oltre che strutturato in modo da individuare precise fasce temporali di consegna alle varie

edicole servite (cfr. testi Parisi, Breda e Agei; cfr. anche il contratto di appalto sub doc. 2 Isonzo, dal quale emerge che il giro delle numerose edicole individuate doveva essere compiuto nel termine di 3 ore). A fronte della presunzione ex art. 69 c. 1 d.lgs. 276/2003 e degli elementi menzionati, risulta invece anodina le circostanza per cui il ricorrente sopportava i danni arrecati al furgone ovvero direttamente derivanti alla cooperativa per l'irregolare esecuzione del servizio (*sub specie* di mancato pagamento del corrispettivo da parte della società committente; cfr. teste Fogliata), atteso che non solo il lavoratore autonomo, ma anche il lavoratore dipendente può essere ritenuto responsabile per i danni causati dall'inadempimento dell'obbligazione lavorativa assunta.

Preso atto della mancanza del requisito del progetto, oltre che di una sostanziale autonomia nella gestione del lavoro, il rapporto si deve "considerare", ex art. 69 c. 1 d.lgs. 276/2003, come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario *part-time* al 62,5% (come da conclusioni del ricorrente, peraltro, in linea con quanto emerso dall'istruttoria: cfr. il contratto stipulato tra le parti e le dichiarazioni del teste Agei, a mente delle quali lo smistamento in magazzino "prendeva circa un'ora e mezza", tempo da sommarsi alle 3 ore per completare il giro e al tempo necessario per fare ritorno al magazzino con i resi). Non sussiste, infine, la possibilità di accertare, ai sensi dell'art. 69 c. 2 d.lgs. 276/2003, la sussisten-

za di un contratto a tempo determinato, per difetto di regolare costituzione del rapporto a progetto ex art. 61 d.lgs. 276/2003.

In ordine alla certificazione del contratto, si osserva che:

- a) ex art. 80 d.lgs. 276/1003, "nei confronti dell'atto di certificazione, le parti ... possono proporre ricorso ... per erronea qualificazione del contratto";
- b) tale azione si traduce nella richiesta di accertamento giudiziale della natura giuridica del contratto, già oggetto della certificazione;
- c) nel caso in esame, per le ragioni sopra esposte (non inficiate da quanto ~~to~~ dichiarato dal lavoratore in sede di certificazione; cfr. doc. 4 Isonzo), il contratto stipulato tra le parti risulta privo dei caratteri fondamentali del tipo negoziale adottato, con conseguente "considerazione" dello stesso quale rapporto di natura subordinata. hc

Isonzo Multiservice s.coop. va, pertanto, condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro (con mansioni di operaio, IV livello, CCNL Cooperative Facchini Trasporto Merci, attesa la solo "generica capacità tecnico-pratica" richiesta per lo svolgimento dei compiti affidati), e alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal 6 gennaio 2009 alla reintegra, detratto l'*aliunde perceptum*, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.

Rilevata la correttezza dei conteggi depositati per le differenze derivanti dall'inquadramento al IV livello

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna Isonzo Multiservice s.coop. a reintegrare Quanini John Kwaku Appiah nel posto di lavoro; 2) condanna Isonzo Multiservice s.coop. a corrispondere a Quanini John Kwaku Appiah le retribuzioni maturate dal 6 gennaio 2009 alla reintegra, detratto l'*aliunde perceptum*, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al saldo; 3) condanna Isonzo Multiservice s.coop. a pagare a Quanini John Kwaku Appiah la somma di € 4.152,73 a titolo di differenze retributive, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto al saldo; 4) condanna Isonzo Multiservice s.coop. a rifondere a Quanini John Kwaku Appiah le spese di lite, liquidate in € 1.942,00, di cui € 1.003,00 per onorari, € 939,00 per diritti, oltre a spese generali, IVA e CPA.

IL CANTIERE
- 2. Via ...

Depositato in cancelleria Dott. Sergio Cassia

oggi, 12 OTT. 2010

12

IL CARICELLUM